



# MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE

## Protocolli

**Redatto secondo  
il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231**

**Ed.1 Rev. 0 del 10 maggio 2016**

---

**Centro Italiano Opere Femminili Salesiane - Formazione Professionale**  
**Sede:** via di San Saba, 14 - 00153 Roma - tel. 0039 06 5729911 - fax 0039 06 45210030 - e-mail [info@ciofs-fp.org](mailto:info@ciofs-fp.org)  
Sistema Gestione Qualità Certificato ISO 9001 LRC 0190674/QMS e ISO 29990 LRC 0190674/FNF/IT



## **INDICE DEI PROTOCOLLI**

**Protocollo n. 1: Tutela dei Minori**

**CIOFS FP SEDE NAZIONALE  
TUTELA DEI MINORI****Obiettivo**

Definire le misure necessarie per garantire la salvaguardia dei minorenni che sono possibili destinatari dell'attività del CIOFS/FP, in particolare assicurando la puntuale applicazione alle attività rivolte a minorenni degli strumenti di controllo di gestione già presenti all'interno dell'ente, sia in base alla legislazione italiana (decreto legislativo 231/2001 – modello di organizzazione, controllo e gestione per la prevenzione degli illeciti amministrativi dipendenti da reato) che alle norme tecniche internazionali applicate su base volontaria (Norma Uni En Iso 9001 – standard sistema di gestione per la qualità).

**Rischi corrispondenti**

Abusi di qualsiasi natura (sessuali, fisici, verbali, morali) nei confronti dei minorenni che possono venire a contatto con l'attività dell'ente

**Approccio utilizzato**

L'approccio utilizzato nel presente documento si basa sulla preventiva considerazione di una serie di fattori necessari per individuare in concreto l'esposizione al rischio di abusi sui minori ed il quadro organizzativo dell'ente rispetto alla tutela dei minori.

Le considerazioni attuali, premessa necessaria per la politica di tutela dei minori, possono essere ovviamente modificate in relazione ad eventuali variazioni nell'attività o nell'organizzazione dell'ente, il che dovrà determinare la revisione della presente procedura.

**1) Come, quando e dove l'organizzazione interagisce con minori e quali rischi questo presenta**

Attività formative/informative derivanti da Progetti Europei o Nazionali che prevedono la partecipazione di Allievi Minori.

Attività di gestione di mobilità nazionali e/o transnazionali che prevedono il coinvolgimento di Destinatari segnalati dalle Associazioni Regionali socie della Rete.

Attività di accoglienza di stage presso gli uffici della Sede Nazionale.

Attività informative, formative e di collegamento con il mondo del lavoro, svolte anche attraverso il web e social network.

**2) Quali politiche e procedure sono necessarie per prevenire l'abuso e come rispondere per occuparsene in modo appropriato.**

Attualmente l'ente ha adottato una serie di documenti di riferimento che pur non essendo direttamente riferite ai minorenni, sono comunque idonei a declinare un quadro normativo interno di netto contrasto ai possibili abusi verso tutti i destinatari del servizio. In particolare ha adottato:

- una carta dei valori ed una proposta formativa
- un codice etico, secondo il decreto 231/01, che contiene una serie di principi e regole comportamentali
- una analisi dei rischi, secondo il decreto 231/01, con specifiche attenzioni ai reati contro la personalità dell'individuo e ai reati informatici

All'interno del sistema di gestione dell'ente sono in particolare riferibili alla tutela dei minori i seguenti strumenti organizzativi:

- I. individuazione delle norme applicabili a tutte le attività e formazione del personale sui requisiti cogenti;
- II. riesame costante della politica per la qualità, resa nota a tutti gli stakeholders dell'ente;
- III. formazione periodica e tracciabile del personale con verifica di efficacia di tutte le azioni formative;

- IV. chiara individuazione delle responsabilità per tutti gli addetti dell'organizzazione;
- V. stipulazione di convenzioni dettagliate con tutte le organizzazioni con le quali l'ente collabora;
- VI. procedure di selezione, controllo e valutazione dei fornitori, i quali potrebbero venire a contatto con eventuali destinatari minorenni delle attività;
- VII. stipulazione di polizze di assicurazione per i rischi di infortunio e responsabilità civile;
- VIII. possibilità per tutti gli stakeholders dell'ente, sia interni che esterni, di formulare in modo tracciabile reclami e segnalazioni;
- IX. obbligo per la direzione dell'ente di riferire tutte le segnalazioni ricevute e che potrebbero avere rilevanza legale all'organismo di vigilanza;
- X. audit periodici di prima e terza parte su tutti i requisiti del sistema di gestione;
- XI. procedure tracciabili di gestione delle non conformità, azioni correttive e di miglioramento;
- XII. svolgimento periodico di riesami della direzione, in cui si analizzano tutti i dati relativi alle attività svolte, comprese quelle rivolte a minori;
- XIII. raccolta periodica ed organizzata dei dati relativi alla customer satisfaction.

3) Quali sono le persone incaricate quali figure chiave all'interno dell'organizzazione per ricevere e gestire tutte le questioni relative alla tutela dei minorenni e le conseguenti attività di indagine interna: le risorse umane preposte alla tutela dei minori, ciascuna in base alle competenze assegnate, sono le seguenti:

- responsabile qualità: riceve tutte le segnalazioni di criticità sia dall'interno che dall'esterno dell'ente (comprese quelle inerenti alla tutela dei minori) e le gestisce secondo le relative procedure codificate all'interno del sistema qualità

- organismo di vigilanza: ha il compito, secondo la legge italiana, di verificare l'adeguatezza ed il continuo aggiornamento del sistema documentali di prevenzione degli illeciti (codice etico, analisi rischi, procedure), di svolgere attività di audit sul rispetto delle regole interne e di analizzare tutte le criticità relative alla compliance aziendale, anche in materia di tutela dei minorenni.

indicare eventuali altre figure interne, a partire dallo staff di direzione, che ha responsabilità specifiche rispetto alla tutela dei minori.

4) Quali azioni di sensibilizzazione, formazione ed aggiornamento sono necessarie per assicurare che lo staff conosca le aspettative dell'ente e cosa fare se si verifica una criticità rispetto alla tutela dei minori: allo stato attuale tutto il personale è stato pienamente formato sul contenuto del codice etico, anche con sessioni formative organizzate dall'organismo di vigilanza, nonché sulle procedure del sistema di gestione per la gestione delle criticità. Sessioni formative specifiche sulla tutela dei minori non sono state svolte per la frequenza ridotta di contatti del personale dell'ente con i minorenni, ma in ogni caso, all'indomani dell'entrata in vigore del presente documento, sarà organizzata una sessione formativa dedicata. Si prevede altresì che, per le eventuali attività che effettivamente coinvolgeranno minorenni, sarà adottata una specifica istruzione operativa in applicazione della presente procedura e che sarà oggetto di formazione per il personale che ne sarà coinvolto.

5) Un codice chiaro di condotta che illustri al personale che opera con minorenni quali comportamenti non sono ritenuti accettabili: Ad integrazione delle norme interni generali sopra richiamate, a partire dal codice etico, il successivo paragrafo del presente documento contiene una serie di disposizioni dirette a regolamentare in modo puntuale l'etica aziendale alla quale sono tenuti tutti gli operatori che possono entrare a contatto con destinatari minorenni dell'attività dell'ente.

6) Come selezionare il personale in modo sicuro rispetto alla tutela dei minorenni: l'ente dispone, all'interno del manuale della qualità, di una procedura diretta a garantire il possesso, da parte del personale da assumere, sia di requisiti legali/formali per lo svolgimento di determinate attività, che dei requisiti morali e comportamentali necessari per collaborare con l'ente. I metodi di selezione adottati sono quindi reputati idonei a garantire la corretta individuazione dei professionisti abilitati ad interagire

con i minorenni. La legge italiana, inoltre, in attuazione della normativa comunitaria, da aprile 2014 prevede in taluni casi anche l'obbligo per il datore di lavoro di acquisire il certificato del casellario giudiziale relativa all'assenza di condanne e provvedimenti interdittivi per reati sessuali contro i minorenni.

Le procedure di selezione si riferiscono anche ad eventuali tirocinanti/stager, che possono entrare a contatto con utenti minorenni solo a seguito dell'attenta verifica delle attitudini.

### **Policy adottata (ad integrazione del codice etico e dei regolamenti interni già vigenti)**

#### **1. Principi Guida**

La politica di tutela dei minori si ispira a questi principi:

- tolleranza zero in relazione all'abuso dei minori;
- tutela e protezione degli interessi dei minori;
- sicurezza e protezione garantita ai minori;
- condivisione della responsabilità per la protezione dei minori;
- possibilità per tutto il personale (compresi i volontari) di offrire risposte precise che creino fiducia in merito a questioni specifiche della protezione dei minori.

I suddetti principi costituiscono parte integrante del sistema di prevenzione degli illeciti adottato dall'ente secondo il decreto 231/01 e rientrano perciò nei compiti di controllo assegnati all'OdV.

#### **2. La tutela dei minori è responsabilità di tutti gli addetti**

La presente politica di tutela dei minori è intesa a promuovere la loro dignità ed il loro benessere fisico e morale. Tutti gli operatori dell'ente che a vario titolo entrano a contatto con utenti minorenni, in quanto adulti e/o professionisti o volontari, si assumono questa responsabilità, volontari compresi. Nessuno, all'interno dell'ente, si può sottrarre dall'intervenire a tutela dei minori sostenendo che non rientra nelle proprie competenze.

#### **3. I diritti dei minori**

La politica dei minori si basa sulla tutela dei seguenti diritti fondamentali:

- il bisogno di cura fisica e di attenzione alla loro persona;
- il bisogno di essere incoraggiati intellettualmente;
- il bisogno di essere protetti e di sentirsi al sicuro;
- il bisogno di contatti sociali e relazioni;
- il diritto che i loro bisogni siano riconosciuti e tutelati;
- il diritto di essere protetti dall'abbandono, dall'abuso e dallo sfruttamento;
- il diritto di essere protetti dalla discriminazione;
- il diritto di essere trattati come persona riconosciuta nella sua dignità.

#### **4. Definizione di abuso e abbandono**

Abuso e abbandono sono forme di maltrattamento dei minori. Qualcuno può abusare di un minore infliggendo un danno, oppure può rendersi responsabile di abbandono non intervenendo per prevenire il danno. I minori possono essere abusati a casa o in una istituzione o in un ambiente comunitario da coloro che conoscono o, più raramente, da persone non conosciute. Possono essere abusati da uno o più adulti o da un altro minore o più minori.

### **Abuso Fisico**

L'abuso fisico può comportare azioni come colpire, scuotere, gettare, intontire con diverse sostanze o avvelenare, provocare bruciateure o scottature, annegare, soffocare o, in altro modo, causare danni fisici ad un minore. Il danno fisico può essere causato anche quando un genitore o un accompagnatore del minore falsifichi dei sintomi o provochi deliberatamente una malattia nel minore.

### **Abuso Emotivo**

Abuso emotivo è il persistente maltrattamento emotivo di un minore in modo tale da causare effetti gravi e durevoli sul suo sviluppo emotivo. Questo può accadere facendo passare il messaggio che il minore non conta nulla o facendogli percepire che non è compreso, che è inadeguato oppure che lo stesso minore ha un valore solo nella misura che soddisfa i bisogni di un'altra persona. Può consistere nel proporre aspettative che suppongono un'età e uno sviluppo non idonei a quelli del minore. Può trattarsi di interazioni che superano l'abilità del minore fin lì sviluppata, come anche di una protezione eccessiva e di limitazione di possibilità di scoperta e apprendimento. Si esprime anche nell'impedire che il minore si apra ad interazioni sociali normali.

L'abuso emotivo può includere l'ascoltare e il vedere il maltrattamento nei confronti di un altro o forme di bullismo, che fanno sì che i minori si sentano terrorizzati o in pericolo. Fanno parte pure lo sfruttamento o la corruzione dei minori. Un certo tipo di abuso emotivo è presente in qualunque maltrattamento dei minori, anche se può essere presente da solo.

### **Abuso Sessuale**

Abuso sessuale significa costringere o indurre un minore a partecipare ad attività sessuali, inclusa la prostituzione, con o senza la loro consapevolezza di quanto sta accadendo. Gli abusi si possono realizzare con il contatto fisico, tra cui la penetrazione (ad esempio violazione, sodomia e sesso orale) o con atti non penetranti (palpazioni, carezze, baci, ecc.).

L'abuso può includere attività senza contatto, come coinvolgere i minori a guardare o produrre immagini pornografiche, ad assistere ad attività sessuali o incoraggiare i minori a comportarsi in modo sessualmente non appropriato.

### **Negligenza**

La negligenza è la persistente incapacità di rispondere alle fondamentali esigenze fisiche e psicologiche del minore, con il rischio di creare in lui gravi danni per la sua salute o il suo sviluppo. La negligenza può verificarsi anche durante la gravidanza a causa di abuso di sostanze da parte materna.

Una volta che un bambino è nato, un genitore può rendersi colpevole di negligenza non provvedendo il cibo, il vestiario e l'abitazione (compresa l'esclusione da casa o l'abbandono). È ugualmente grave atto di negligenza non proteggere il minore da danni e pericoli fisici ed emotivi, non assicurare un'assistenza adeguata, incluso l'affidarlo a persone che lo seguano, non garantire una adeguata cura e trattamento medici.

### **Età rilevante ai fini dell'abuso sessuale**

È ritenuto minore chi non ha ancora completato il 18° anno di età; ma la gravità dei reati è commisurata anche al fatto che la vittima non abbia compiuto i 14 anni o, in altri casi, i 16 anni (cfr. Codice Penale Italiano 609 bis; 609 quater).

### **5. Codice di condotta degli addetti dell'ente che operano a contatto con minorenni**

- 1) La punizione fisica di minori non è ammissibile in nessuna circostanza.
- 2) L'abuso verbale nei confronti di minori o il racconto di barzellette o storie di natura sessuale, in presenza di minori, non può mai essere accettabile. Nel caso sia necessario fare una conversazione su temi di sessualità con un minore, si deve avere una grande attenzione e delicatezza.
- 3) Non ci si deve appartare con un minore. Quando gli si deve parlare in privato, è doveroso che questo avvenga in un luogo adatto, che non dia nessun motivo di sospetto. Normalmente questo

- avvenga in un ufficio con porta a vetro.
- 4) Per quanto riguarda i viaggi con minori si deve osservare molta prudenza. Nessun membro del personale dovrebbe intraprendere un viaggio con un mezzo personale da solo con un minore. Se, in determinate circostanze, è disponibile soltanto un adulto, è bene che ci siano almeno due minori presenti per l'intero viaggio. In caso di emergenza, dove sia necessario effettuare un viaggio con un solo minore, si deve informare il genitore o il tutore del minore non appena questo sia possibile.
  - 5) Ai minori non è consentito lavorare o rimanere all'interno dei locali dell'ente a meno che non ci siano almeno due adulti presenti.
  - 6) Tutti i minori devono essere trattati con uguale rispetto; il favoritismo non è accettabile.
  - 7) Nessun membro del personale può assumere o tollerare un comportamento - verbale, psicologico o fisico -- che possa essere inteso come forma di bullismo o di abuso.
  - 8) È consigliabile non passare un tempo troppo prolungato e, in ogni caso sproporzionato in rapporto alle esigenze concrete, con qualsiasi minore o gruppo particolare di minori. In nessun caso un membro del personale delle nostre opere dia alcool, tabacco o droghe ai minori.
  - 9) Nessun membro del personale incaricato dell'assistenza o di altro lavoro con minori può permettersi di far uso di alcool, tabacco o droghe.
  - 10) Quando si lavora con minori si deve usare un linguaggio adatto all'età. Ugualmente il materiale mediatico (quali telefonini, Internet, video) e le attività proposte devono essere conformi alla loro età. Qualunque materiale sessualmente esplicito o pornografico è assolutamente inaccettabile.
  - 11) L'integrità fisica dei minori deve essere sempre rispettata.
  - 12) Il personale non deve coinvolgersi in nessun contatto fisico inadeguato, comprese situazioni di gioco fisico grezzo, rimproveri e scherzi grossolani (fare il solletico, fare una lotta giocosa). Ciò non dovrebbe impedire un opportuno contatto nelle situazioni in cui sia necessario far sentire sicurezza e benessere ad un minore (per esempio, dove un bambino è in difficoltà).
  - 13) Evitare qualunque gesto che possa essere interpretato negativamente (palpazione, carezze, ecc.).
  - 14) Il diritto alla privacy dei minori deve essere rispettato sempre.
  - 15) Si deve avere una cura particolare per la privacy, quando i minori sono negli spogliatoi, nelle piscine, nelle docce e nella toilette.
  - 16) Non si deve scattare alcuna foto mentre i minori sono negli spogliatoi o nei bagni.
  - 17) Compiti di natura strettamente personale (per esempio aiutare per andare al bagno, lavare o cambiare vestiti) non dovrebbero essere effettuati a favore di minori, se essi stessi possono provvedere personalmente.
  - 18) Se la cura di un minore rende necessario un incontro individuale, tale incontro non dovrebbe mai essere tenuto in un ambiente isolato. I tempi ed i luoghi indicati per incontri con minori dovrebbero garantire la trasparenza e la responsabilità degli educatori/triti (per esempio, essi possono essere fatti in sale con una finestra di vetro trasparente, in ambienti in cui altre persone sono presenti, in ambienti con la porta aperta).
  - 19) Sia la lunghezza che il numero degli incontri dovrebbero essere limitati.
  - 20) I genitori o i tutori dovrebbero essere normalmente informati di tali incontri.
  - 21) Si deve evitare in maniera assoluta di inviare o invitare minori nell'abitazione della comunità o di laici/che per compiere particolari servizi o per prendere materiale o per altra ragione.
  - 22) Quando è necessaria una visita alla casa di un minore, i parametri professionali devono essere sempre osservati.
  - 23) Il minore con bisogni speciali o abilità diverse può dipendere dagli adulti più di altri minori per la sua cura e sicurezza. Per tale motivo sono particolarmente importanti la sensibilità nel trattare con

loro e la comunicazione chiara.

- 24) Dove è necessario effettuare compiti di natura personale per un minore con bisogni speciali (abilità diverse), questo dovrebbe essere fatto con la consapevolezza ed il consenso completo dei genitori o dei tutori.
- 25) Nell'eseguire tali mansioni personali di assistenza, si deve manifestare una grande sensibilità e rispetto nei confronti del minore e le mansioni dovrebbero essere intraprese con la massima discrezione.
- 26) Qualunque operazione di cura personale che un minore o un giovane può fare da se stesso non dovrebbe essere intrapresa da un operatore o da un educatore.
- 27) Nel caso di una situazione di emergenza, quando questo tipo di aiuto sia richiesto, i genitori dovrebbero essere correttamente informati non appena sia ragionevolmente possibile.
- 28) Il personale dovrebbe essere informato che i minori vulnerabili, con una probabilità maggiore, possono essere vittime del bullismo o venir sottoposti ad altre forme di abuso. Ugualmente essi possono anche essere meno chiari a riguardo dei limiti fisici ed emozionali.
- 29) È particolarmente importante che i minori vulnerabili siano ascoltati con attenzione, sapendo che possono avere difficoltà ad esprimere le loro preoccupazioni. Non si deve sottovalutare l'importanza di che cosa dicono.
- 30) Tutti i viaggi, gite o soggiorni esterni, come pure le feste, devono essere programmati per tempo, curando in maniera adeguata la sicurezza rispetto al trasporto, alle attrezzature, agli ambienti, alle attività ed alle emergenze.
- 31) Si deve avere per tempo il consenso scritto da un genitore o dal tutore specificamente per ogni viaggio e per le attività connesse.
- 32) Ove possibile, coinvolgere e far partecipare al viaggio il genitore rappresentante di classe o i genitori che si offrono di partecipare alla gita.
- 33) È necessario mettere a disposizione dei genitori o tutori una copia del programma di viaggio e una copia dei numeri di telefono di contatto.
- 34) Ci deve essere una assistenza specifica per i ragazzi e per le ragazze.
- 35) Devono essere chiare e pubbliche le varie disposizioni e le procedure da attuare e ci si deve accertare che vengano effettivamente messe in pratica.
- 36) Particolare attenzione dovrebbe essere prestata per accertarsi che la privacy dei minori sia rispettata quando sono in viaggio.
- 37) Si deve provvedere per tempo affinché il pernottamento sia pianificato in maniera conforme ai criteri di sicurezza.
- 38) Le zone di pernottamento per i ragazzi e per le ragazze dovrebbero essere separate, con l'assistenza da parte di due adulti dello stesso sesso.
- 39) In nessun caso un adulto deve dormire in una camera da letto con un minore.
- 40) Nessun membro del personale può stabilire o intrattenere contatti "continuativi" con i minori utilizzando strumenti di comunicazione online personali (e-mail, chat, social network, etc.) se non è in tal senso autorizzato dai propri superiori gerarchici, i quali a loro volta hanno l'onere di verificare la presenza dei requisiti per autorizzare tali contatti (conformità alla legge ed alle regole interne, consenso degli esercenti la potestà sui minori ove necessario...)
- 41) Non si deve mai agire in modo da far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare un minore, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo.

Le misure suindicate non presentano ovviamente carattere esaustivo, poiché devono in ogni caso essere evitate azioni o comportamenti che possano essere inappropriati o potenzialmente abusivi nei riguardi



dei minori.

### **6. La conoscenza di un caso reale o probabile di abuso**

Ci sono vari modi in cui un caso di abuso può venire conosciuto:

- un minore rivela l'abuso;
- una persona rivela che un minore gli ha detto che un altro minore è stato abusato o sta subendo forme di abuso;
- un bambino può mostrare i segni di una ferita fisica di cui non si può dare spiegazione sufficiente;
- il comportamento disturbato di un minore può indicare che probabilmente lui/lei sta subendo qualche forma di abuso.

### **7. Circa la segnalazione di un abuso**

Venire a conoscenza di un abuso può causare una serie di reazioni emotive, che sono proprie di ciascun individuo. Qualunque possa essere la reazione e la modalità attraverso cui l'abuso è diventato evidente, reale o ritenuto sospetto, ci deve essere una reazione corretta secondo la procedura sotto riportata. Anche nel caso che la verità dei fatti non sia del tutto certa, bisogna dare una risposta pronta.

#### **Che cosa si deve fare**

- Stare calmi.
- Ascoltare, sentire e valutare.
- Dare il tempo necessario alla persona per dire quello che vuole.
- Riassicurare e spiegare che è stata una scelta giusta quella di informare circa l'abuso.
- Agire immediatamente in conformità alla procedura che viene offerta da questa politica di tutela dei minori.
- Annotare, appena possibile per iscritto, "letteralmente" quello che è stato detto. Segnalare il fatto al responsabile del personale.
- Tenere copia precisa del rapporto presentato.

#### **Che cosa non si deve fare**

- Non lasciarsi prendere dal panico.
- Non reagire in maniera sproporzionata.
- Non sondare per ottenere più informazioni. Interrogare la persona che comunica il fatto può infatti condizionare il modo con cui presenterà il racconto dei fatti in un momento successivo.
- Non fare presupposti, non parafrasare ciò che viene detto e non offrire spiegazioni alternative.
- Non promettere riservatezza per mantenere i segreti o che tutto sarà OK (potrebbe darsi che non sia affatto così).
- Non assumersi il compito di occuparsene in prima persona.
- Non formulare osservazioni negative circa il presunto abusatore/trice.
- Non commentare con i colleghi ciò che è stato detto.
- Non invitare un minore a ripetere inutilmente la storia.
- È dovere di chiunque lavori con i minori segnalare la rilevazione di un abuso.
- Non spetta al personale decidere se un sospetto o un'accusa siano fondati.

Tutti i sospetti o le accuse devono essere presi seriamente e trattati secondo le procedure previste dalla

legge italiana, cooperando con le competenti Autorità nell'ambito delle rispettive competenze.

### **Responsabilità**

Il personale che è informato di sospetti, accuse o di un abuso reale, è responsabile di intraprendere un'azione appropriata secondo questa procedura.

La prima responsabilità della persona che ha i primi sospetti, o alla quale è rivelato un abuso, è quella di segnalare alle autorità competenti ed accertarsi che la sua preoccupazione sia presa seriamente.

In particolare quanto è accaduto dovrebbe essere segnalato immediatamente al membro capo del personale che è di fatto responsabile per trattare questioni relative ad accuse o sospetti di abuso, nonché all'Organismo di Vigilanza costituito ai sensi della legge penale italiana.

Il personale non dovrebbe mai occuparsi personalmente di un sospetto, di un'accusa o di un fatto reale di abuso.

A volte può essere difficile accettare che qualcosa che sia stata rilevata in via strettamente confidenziale da un minore, o chiunque esso sia, debba essere passata ad un collega. Ma il bene di un minore deve essere sempre preminente e quindi si ha il dovere di segnalare i sospetti, le accuse o gli avvenimenti reali al membro capo del personale.

Le informazioni dovrebbero essere segnalate anche se c'è la preoccupazione che il minore ne possa soffrire danno. Questo vale anche nel caso che si sia incerti circa i propri sospetti. Una volta che questo rapporto iniziale è stato steso, il membro capo del personale si consulterà con le autorità competenti.

In via prudenziale la/il responsabile di un'opera è bene che allontani la persona accusata (religiosa o laica) dal servizio che sta attuando, senza ledere la sua fama. Se poi viene provata la sua innocenza dovrà essere reintegrata nel suo servizio. Si devono usare, in questo caso, tutti i mezzi per il ristabilimento della sua fama, qualora essa sia stata lesa a causa di accusa.

### **8. Verificare regolarmente la politica di tutela dei minori**

La politica di tutela dei minori sarà verificata ogni anno all'interno del riesame della direzione o anche in termini più brevi, se fosse necessario. Le successive versioni di tale politica saranno arricchite dagli elementi che l'esperienza potrà suggerire. La verifica sul rispetto del presente protocollo, nonché sull'adeguatezza del suo contenuto, dev'essere sempre svolta in accordo con l'Organismo di Vigilanza.

La violazione del presente protocollo da parte del personale costituisce un gravissimo inadempimento disciplinare e come tale dev'essere oggetto di provvedimenti disciplinari.